

La pagina della giurisprudenza a cura Ufficio Studi ASAPS

Si arricchisce la pagina delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato con riferimento alle norme del Codice della Strada, con l'attualità dei pronunciamenti più recenti, commentate ed analizzate da parte dell'Ufficio Studi di ASAPS.

Sentenza Corte Costituzionale nr. 194/2023

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,5 G/L: IN CASO DI INCIDENTE STRADALE È SEMPRE REVOCATA LA PATENTE.

La Corte costituzionale, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, del codice della strada, ritenendo che la sanzione accessoria della revoca della patente di guida costituisca una misura sanzionatoria non sproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell'illecito commesso. La disposizione censurata, nel prevedere il reato di guida in stato di ebbrezza, contempla anche la sanzione accessoria automatica della revoca della patente per l'ipotesi più grave consistente nell'aver provocato un incidente stradale in ragione di uno stato di alterazione psico-fisica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. La Corte ha evidenziato che nell'impianto sanzionatorio del reato vi è una progressione crescente, graduata sulla base del livello del tasso alcolemico con la previsione della sospensione della patente di guida per un periodo di durata via via più esteso. Al culmine di questa progressione vi è la condotta più grave di tutte, per la quale è prevista la revoca della patente: è quella di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all'1,5 g/l, in una condizione tale da compromettere il controllo dell'autovettura provocando così un incidente stradale. Ciò costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, anche quando l'incidente stradale non provochi lesioni alle persone o il decesso delle stesse. È quindi sempre giustificata la revoca della patente per la maggiore pericolosità di tale condotta rispetto alle ipotesi non parimenti aggravate. La revoca della patente di guida - osserva la Corte - non costituisce un automatismo sanzionatorio indifferenziato, bensì una misura coerente con la finalità preventiva della sanzione, perché evita che si ricrei tale situazione di pericolo per un congruo periodo di tempo. Essa persegue una finalità deterrente, perché sollecita una maggiore consapevolezza della gravità del comportamento, ed ha una funzione rieducativa, perché impone al condannato di sostenere nuovamente l'esame che lo abilita alla guida, attivando così un processo virtuoso di correzione tramite una utile formazione finalizzata alla prevenzione.

Cassazione Civile - 2a Sezione ordinanza nr. 26511/2023

Ordinanza-ingiunzione - Sanzione autovelox – Mancanza foto

La sentenza stabilisce che, nel contesto di un giudizio di opposizione contro l'ordinanza di ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa emessa dal Prefetto, la mancata trasmissione della fotografia catturata dall'autovelox è influente, per due argomenti giuridici. La Cassazione afferma che, se necessario, il giudice ha il potere di acquisire il rilievo fotografico nel corso del procedimento. Nel caso di dubbi o contestazioni sulla violazione dei limiti di velocità, il giudice può richiedere la fotografia come prova. Il verbale di accertamento dell'infrazione redatto da un pubblico ufficiale ha un peso nel giudizio. Costituisce una prova completa e, fino a prova contraria, ritenuta veritiera dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, descritti senza possibilità di

La pagina della giurisprudenza

a cura Ufficio Studi ASAPS

interpretazioni ambigue e con un'origine ufficiale. In pratica, la sentenza stabilisce che la mancanza di fotografia dalla strumentazione autovelox non pregiudica la validità delle sanzioni amministrative, poiché il verbale emesso dal pubblico ufficiale resta una prova rilevante e attendibile della violazione.

Cassazione Penale - 4a Sezione sentenza nr. 42188/2023

Art. 186 CdS – Etilometro – Validità prova – Unica prova

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro. La giurisprudenza di legittimità, ai fini della dimostrazione del reato, ritiene sufficiente anche una sola misurazione accompagnata da elementi sintomatici dello stato di ebbrezza (cfr. Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, Rv. 269979 - In tema di guida in stato d'ebbrezza, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie cui alle lett. b) e c) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada, è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti").

Cassazione Penale - 4a Sezione Penale sentenza nr. 41865/2023 – artt. 589bis c.p. - Omicidio Stradale – Sospensione Patente – Motivazione giudice.

Trova principio, reiteratamente affermato dalla Corte di legittimità, per cui, allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in misura modesta e comunque inferiore alla media, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas Alvarado, Rv. 279635-02; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738-01; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470-01; Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395-01). Di converso, quando, la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosti sensibilmente dal minimo previsto, ed anzi superi la media della forbice edittale, il giudice è da considerarsi tenuto ad assolvere il relativo onere motivazionale, dando conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare' in siffatti termini la durata della sanzione amministrativa accessoria di cui all'art. 222 cod. strada, essendo essa sottratta alla pattuizione delle parti per essere rimessa alla determinazione autonoma e discrezionale del giudice, da effettuarsi non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma secondo i diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Di Marco, Rv. 280393-01; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139-01; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661-01). Il decidente è tenuto, in particolare, ad esprimere la sua motivazione facendo riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982-01). A fronte di ciò, risulta evidente come, nel caso di specie, sussista il denunciato vizio motivazionale, avendo il giudicante affidato il proprio percorso argomentativo ad un generico e non meglio circostanziato riferimento alla «estrema gravità del fatto e del danno cagionato alla p.o.», senza fornire indicazione alcuna delle ragioni di tale giudizio di gravità estrema, poi limitandosi a stabilire in tre anni la disposta sospensione della patente di guida.